



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

TITOLO I – ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

CAPO I – Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce integralmente il regolamento approvato con Deliberazione del C.D. n. 5 del 24.02.2004 e s.m.i., è finalizzato al dettato delle linee guida per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori disciplinati dalla stessa legge n. 689/81, derivanti da violazioni a disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali per le quali l'autorità competente risulta essere l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica.

Gli uffici competenti alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione così come consacrato nell'art. 97 della Carta Costituzionale.

Art. 2 - Fattispecie sanzionate

1. Gli illeciti amministrativi accertati dal personale dell'Ufficio Guardiaparco dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, ai sensi degli artt. 25, 25 bis e 38 della legge regionale n. 29 del 10 ottobre 1997 e s.m.i., sono sanzionati con il pagamento di una somma che varia nella misura minima e nella misura massima prevista dalla norma violata, salvo successivi adeguamenti disposti *ex lege*.

2. Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dall'Ente Parco nell'esercizio delle titolarità di cui alla Legge n. 394/91 e s.m.i., fatte salve le vigenti disposizioni di legge, nazionale e/o regionale, in materia penale.

3. Sono altresì sanzionate le violazioni delle disposizioni del Piano del Parco regionale dell'Appia Antica di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e s.m.i., approvato con D.C.R 18 luglio 2018, n. 9 (pubbl. B.U.R.L. n. 85 del 18/10/2018 suppl. n. 1-2-3).

Art. 3 - Capacità di intendere e di volere

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 4 - Elemento soggettivo

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 5 - Cause di esclusione della responsabilità

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 6 - Concorso di persone

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 7 – Solidarietà

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 8 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 9 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 10 - Comportamento recidivo

Si configura la reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta e se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 11 - Atti di accertamento

1. Addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed all'accertamento delle relative sanzioni è il personale di vigilanza dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, nonché il personale eventualmente individuato con provvedimento dell'Ente in possesso di idonea qualifica.
2. Sono altresì addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni tutti gli altri organi ai quali tale potestà è specificamente riconosciuta dalla legge.
3. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

4. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge e possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 - Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di ricezione.
4. Nel caso di utilizzo dei servizi postali per la notifica, qualora l'operatore non trovi nessuno in casa, verrà lasciato un avviso di deposito con l'indicazione di recarsi presso l'ufficio postale per il ritiro dell'atto, che deve avvenire entro 10 gg. dal ricevimento dell'avviso; i termini di pagamento o per la presentazione del ricorso decorrono dalla data del ritiro. Decorso il termine suddetto senza che avvenga il ritiro del verbale, lo stesso si considera giuridicamente notificato per "compiuta giacenza".
5. In caso di mancata notifica per irreperibilità dell'interessato l'Ente Parco provvede alla notifica ai sensi dell'art. 137 del Codice di Procedura Civile trasmettendo l'atto al Comune di residenza dell'interessato - Servizio notifiche atti giudiziari.
6. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, oltre che dal personale Guardiaparco.

Art. 13 - Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Le spese di notifica ed istruttoria delle sanzioni amministrative degli illeciti accertati dal Servizio Guardiaparco sono quantificate nella somma di € 25.00 (venticinque/00).
Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, salvo l'applicazione di sanzioni accessorie.
Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento estingue il procedimento di applicazione della sanzione.
3. Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale n. 10004000 intestato all'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica o tramite bonifico bancario codice IBAN IT81U0760103200000010004000 intestato al medesimo Ente, specificando nella causale di versamento, il numero e la data del processo verbale ed il nominativo del trasgressore. Dell'avvenuto pagamento dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'organo accertatore che provvederà a inserire detto pagamento nell'apposito Registro delle Sanzioni istituito dall'Ente.

TITOLO II – GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

CAPO I – Procedura a seguito di mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni

Art. 14 - Atti dispositivi

Gli atti dispositivi, previsti dal presente titolo, conseguenza dalla mancata definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'istituto previsto dall'art. 16 della l. 689/81, sono adottati dal Direttore dell'Ente Parco o da un Dirigente suo delegato.

Gli atti dispositivi in oggetto sono qualificati in:

- Ordinanze con cui vengono quantificate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;
- Ordinanze di archiviazione;
- Atti di autotutela, in particolare di annullamento di provvedimenti già assunti;
- Ordinanze per l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti;
- Ordinanze di confisca e dissequestro di cose sequestrate;
- Atti dirigenziali relativi all'approvazione delle richieste di pagamento rateale delle ordinanze;
- Atti dirigenziali relativi all'accettazione delle istanze di applicazione del minimo edittale.

Art. 15 - Fasi del procedimento e funzioni

Le attività svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 14 rientrano all'interno delle funzioni attribuite dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio disciplinate dal Titolo II del presente regolamento sono quelle conseguenti a:

- mancata estinzione della violazione attraverso l'istituto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- presentazione di scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della L. 689/81, avverso i processi verbali di contestazione;
- richieste di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni, nella misura minima;
- richieste di pagamenti rateali delle ordinanze ingiunzioni;
- opposizione avverso l'eventuale sequestro amministrativo;
- iscrizione a ruolo per l'esecuzione coatta dei crediti esigibili, come previsto dal Titolo III del presente regolamento, derivanti da sanzioni non pagate entro i termini stabiliti per legge e la gestione di tutte le procedure successive con l'aggiornamento mensile della situazione dei pagamenti;
- coordinamento tra i servizi coinvolti per comunicazioni relative ai pagamenti delle sanzioni e/o ordinanze e per l'aggiornamento continuo sulla situazione inerente le riscossioni.

Art. 16 - Obbligo del rapporto

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del presente Regolamento, trascorsi 60 gg. liberi, entro i quali la legge consente il pagamento in misura ridotta, previsto dall'art. 16 della L.689/81, devono trasmettere alla Direzione dell'Ente Parco il rapporto di mancato pagamento, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81.

L'agente che eventualmente abbia proceduto al sequestro, deve immediatamente informare il Direttore dell'Ente Parco, inviando il processo verbale di sequestro.

Art. 17 – Ordinanza ingiunzione

Il Direttore, ricevuto il rapporto previsto dall'art. 17 della L. 689/81 da parte dell'agente accertatore, provvede all'emissione dell'Ordinanza con cui determina l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore/obbligato in solido.

1. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 8, 8 bis e 11 della L. 689/81, in fase di quantificazione della sanzione, il Direttore tiene in considerazione gli elementi espressamente previsti nel su citato articolo, ovvero:

- gravità della violazione in riferimento all'obiettiva rilevanza negativa della condotta posta in essere dal trasgressore;
- posto che, le sanzioni per le quali l'Ente risulta essere autorità competente all'irrogazione derivano da violazioni di norme paesaggistiche ed ambientali, la commisurazione delle sanzioni stesse verrà effettuata sulla base della valutazione del danno cagionato e della intensità della colpevolezza;
- mancanza di qualsiasi attività del trasgressore volta all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- eventuale condotta recidiva del trasgressore;
- personalità dello stesso (desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico) e le sue condizioni economiche (valutate dalla specifica documentazione presentata).

2. L'importo della sanzione, in considerazione degli elementi menzionati al comma precedente e nel rispetto del limite massimo edittale, **in assenza di scritti difensivi**, viene quantificato come segue:

- a) se gli atti esistenti non consentono di determinare con **maggiore o minor rigore l'entità della sanzione**, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato fino al 100%.
- b) in caso di gravità della violazione si applica una maggiorazione dell'importo che va dal quadruplo del minimo previsto dalla norma violata della sanzione applicata in misura ridotta fino al massimo previsto dalla norma violata;
- c) in caso di reiterazione di violazione amministrativa accertata secondo i criteri dell'art. 8 bis legge 689/81, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della sanzione violata;
- d) Per tutti i comportamenti nei quali il trasgressore con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della sanzione più grave violata.

3. L'importo della sanzione, in considerazione degli elementi menzionati al comma 1 e nel rispetto del limite massimo edittale, **in presenza di scritti difensivi**, viene quantificato come segue:

- a) In mancanza di eventuali misure di recidiva previste dalle norme di riferimento e nel caso in cui i criteri evidenziati nel comma 1 non inducano una diversa valutazione, la somma dovuta per la violazione sarà quella prevista per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 50%;
- b) se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica un importo pari al minimo edittale;
- c) se non emergono le attenuanti di cui al punto precedente, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%;
- d) se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 100%;
- e) se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati e si ravvisa la gravità della violazione si applica una maggiorazione dell'importo che va dal quadruplo del minimo previsto dalla norma violata della sanzione applicata in misura ridotta fino al massimo previsto dalla norma violata;
- f) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge 689/81) si applica un importo pari al massimo edittale.

4. Agli importi così determinati saranno aggiunte le spese derivanti dalla notifica del provvedimento di ingiunzione, del processo verbale di accertamento di violazione amministrativa le spese di procedimento, quantificate nei modi stabiliti dalle normative di riferimento, e quantificati nella somma di **Euro 50,00** (cinquanta/00).

5. A seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione, qualora il trasgressore dimostrasse di aver effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, tramite presentazione di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Direttore provvederà all'annullamento dell'ordinanza sulla base del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione.

Qualora invece la documentazione attestasse che il pagamento della sanzione in misura ridotta non fosse avvenuto entro i termini di legge o fosse avvenuto in modo parziale, resterà valido il dispositivo dell'ordinanza ed il trasgressore dovrà corrispondere l'importo relativo alla differenza fra quanto già corrisposto e la somma indicata nell'ingiunzione, comunicando tempestivamente all'Ente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

6. I termini per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione sono fissati in giorni 30 dalla data di notifica (60 se l'interessato risiede all'estero), trascorsi i quali l'amministrazione provvederà, salvo quanto previsto dall'art. 22 ultimo comma della L. 689/81, all'avvio alla procedura di cui al successivo art. 25, all'iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate.

7. Entro il termine di cui al punto 6 è possibile proporre opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'articolo 22-bis della citata legge. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, ricorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

L'opponente può stare in giudizio personalmente. L'Ente Parco, nella figura del Presidente, può stare in giudizio direttamente o può avvalersi di personale di categoria non inferiore alla "D", appositamente delegato.

8. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose eventualmente sequestrate di cui all'art. 22, che non siano state confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.

9. L'importo dell'ordinanza ingiunzione estingue anche gli eventuali importi dovuti e maturati per il ritardo del pagamento della sanzione contestata e notificata.

Art. 18 - Presentazione di scritti difensivi e documenti

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della L. 689/81 entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi, accompagnati da copia di un documento di identità dell'interessato, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Servizio Postale a mezzo raccomandata a/r; in tal caso i 30 giorni previsti vengono calcolati dalla data riportata nel timbro postale, mentre la data di ricevimento al protocollo fa fede per l'Ente Parco;
- Posta elettronica certificata e-mail ordinaria; gli scritti difensivi presentati con tale procedura saranno trattati dall'Ente come normale corrispondenza; in garanzia del rispetto dei termini di legge; nel caso della PEC il mittente può chiedere, in concomitanza con l'invio degli scritti difensivi, attestato di avvenuta ricezione che l'Ente provvederà a trasmettere con la stessa procedura.

2. La data di ricezione degli scritti difensivi, inviati con le procedure sopra menzionate, dà luogo all'avvio del procedimento. Eventuale documentazione integrativa agli scritti difensivi può essere presentata, in modo spontaneo o dopo richiesta, con le medesime procedure sopra indicate. Con gli scritti difensivi le parti interessate possono altresì chiedere di essere sentite.

3. Nel caso di presentazione degli scritti difensivi oltre il termine stabilito per legge, il Direttore valuterà se esaminare o meno le stesse, sulla base del principio di buona amministrazione, al fine di evitare un'inutile opposizione giudiziale avverso l'ordinanza ingiunzione in modo particolare se dagli argomenti difensivi si ricava l'insussistenza dell'illecito.

4. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, l'Ente Parco regionale dell'Appia Antica non procederà all'esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Art. 19 - Controdeduzioni dei verbalizzanti

A seguito della presentazione di scritti difensivi, il Direttore trasmette gli stessi al personale dell'Ufficio Guardiaparco indicando il termine entro il quale devono essere comunicate le loro controdeduzioni.

La mancanza delle controdeduzioni non inficia l'adozione dei successivi atti, tuttavia il Direttore avrà a disposizione un quantitativo inferiore di informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione, in modo particolare qualora gli atti a sua disposizione non gli consentissero di avere un quadro completo sulla condotta del trasgressore.

Art. 20 - Audizione

Gli interessati possono, in fase di presentazione degli scritti difensivi o con atto separato (che deve comunque pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o notifica della violazione), chiedere di essere sentiti.

A seguito della richiesta, l'Ufficio competente provvede, per iscritto, alla convocazione dell'opponente tramite comunicazione per raccomandata A/R, o Pec qualora il richiedente ne sia in possesso, che deve avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione. L'audizione può essere rinviata, definendo la nuova data, in presenza di un giustificato impedimento comunicato tempestivamente.

L'opponente interviene personalmente all'audizione o può essere rappresentato, previa presentazione di delega autografa alla quale dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dell'opponente, da un professionista legittimamente abilitato, dal coniuge o da un familiare entro il secondo grado in caso di grave impossibilità; può, altresì, essere accompagnato da altra persona di sua fiducia.

L'audizione è convocata presso la sede dell'Ente Parco e viene svolta dal Direttore o da un suo funzionario appositamente delegato con la presenza di un collaboratore per la funzione verbalizzante.

Contestualmente all'audizione viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore o da un suo funzionario appositamente delegato, dall'interessato o suo delegato e dall'eventuale persona di fiducia intervenuta, costituirà parte integrante della documentazione alla base del provvedimento di ingiunzione o di archiviazione.

Art. 21 - Provvedimenti derivanti dalla presentazione di scritti difensivi

Il Direttore, dopo aver valutato gli atti in suo possesso, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente Regolamento e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese derivanti dalla notifica del provvedimento di ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Art. 22 - Sequestro

1. Il sequestro amministrativo, sanzione amministrativa accessoria, può essere effettuato dal personale di vigilanza dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica:

- a) sulle attrezzature, armi o materiali utilizzati per commettere la violazione;
- b) sul bene oggetto della violazione per l'alienazione e/o la distruzione.

2. Quando si è proceduto al sequestro amministrativo gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla Direzione dell'Ente Parco entro e non oltre il termine di 30 giorni dal sequestro.

3. Entro i dieci giorni successivi alla sua proposizione, il Direttore dell'Ente emette ordinanza motivata con la quale accoglie, disponendo il dissequestro, o rigetta, disponendo la confisca, il ricorso.

4. Trascorso inutilmente tale termine l'opposizione si intende accettata ed il Direttore, qualora non siano stati presentati scritti difensivi, entro i successivi quindici giorni, emette Ordinanza di dissequestro. L'eventuale restituzione delle cose sequestrate può essere disposta, altresì, con l'emissione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio.

5. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Direttore dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

6. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, e comunque entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

7. L'opposizione all'ordinanza di confisca può essere proposta nei modi stabiliti di cui all'art. 17 del presente Regolamento. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile il Direttore dispone, con ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate, da eseguirsi a cura dei soggetti di cui al comma 1.

8. Le spese di custodia sono quantificate in € 5,00 al giorno.

CAPO II – Provvedimenti dirigenziali

Art. 23 - Provvedimenti di autotutela

Qualora, in mancanza di scritti difensivi avverso il processo verbale di contestazione o avverso il provvedimento di ingiunzione, vengano riscontrati, direttamente dall'ufficio competente, gli elementi oggettivi, di seguito riportati, il Direttore può emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti:

- mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto;
- scadenza dei termini previsti per la notifica dell'atto;
- emissione o notifica dello stesso atto.

Può altresì emettere motivata ordinanza di annullamento dell'atto ingiuntivo di cui all'art. 17 del presente Regolamento:

- in caso di pagamento del processo verbale antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;
- emissione o notifica dello stesso atto.

Art. 24 - Pagamento rateale dell'ordinanza ingiunzione

1. In conformità all'art. 26 della l. 689/1981 il Direttore dell'Ente Parco può disporre, su richiesta dell'interessato formulata entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di pagamento che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad € 30,00 (trenta/00). In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Una volta accettata la richiesta di rateizzazione, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione, specificando che si considerano condizioni economiche non agiate quelle riferite ad un reddito imponibile ai fini IRPEF uguale o inferiore ad € 15.000,00.

TITOLO III – ESECUZIONE FORZATA

Art. 25 - Individuazione della procedura esecutiva

In caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione entro il termine di trenta giorni, l'Ente Parco provvede a dare avvio alla procedura di riscossione forzata delle sanzioni avvalendosi degli istituti previsti dal Codice di Procedura Civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria.

Art. 26 - Formazione del ruolo

Il ruolo viene formato sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del D.M. 321/99 e s.m.i. L'Ente Parco trasmette, previa l'emissione della determina di approvazione del ruolo da parte del Direttore, le minute dei ruoli, con tutte le indicazioni previste, su supporto informatico, all'agente di riscossione che provvederà alla informatizzazione dei ruoli stessi. I ruoli così formati vengono restituiti in duplice esemplare all'Ente Parco.

Nel termine dei 60 giorni successivi alla ricezione il Direttore provvede a rendere esecutivo il ruolo con la sottoscrizione dei due esemplari e con la trasmissione di una copia all'agente di riscossione. Le date di consegna dei ruoli, stabilite dall'art. 4 del D.M. sopra menzionato, segnano il passaggio delle quote da riscuotere dall'Ente all'agente di riscossione.

Art. 27 - Autotutela

Qualora, a seguito di notifica della cartella di pagamento, il trasgressore dimostri, con la presentazione di copia della relativa documentazione, di aver effettuato il pagamento dell'ordinanza ingiunzione entro i termini stabiliti per legge, il Direttore provvede con propria determina, ad approvare il discarico dell'importo iscritto a ruolo, a seguito della quale viene trasmessa la comunicazione di discarico all'agente di riscossione.

Se il pagamento è avvenuto oltre i termini o in modo parziale si provvederà allo sgravio di parte del ruolo relativamente all'importo già pagato e rimarrà iscritta la parte restante.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal Codice Civile.

Art. 29 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco. Il loro utilizzo è prioritariamente destinato ad interventi di manutenzione, ripristino e conservazione ambientale.

Art. 30 - Altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente Parco

Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri Regolamenti adottati dall'Ente Parco, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi Regolamenti.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 24.11.1981 ed alle altre normative vigenti.

Art. 32 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Copia dello stesso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco alla voce Regolamenti dell'Ente di Gestione e in Amministrazione trasparente alla sezione Disposizioni generali, sottosezione Atti generali.